

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
DELLA
OPERE E INFRASTRUTTURE DELLA SARDEGNA S.R.L.

DOC. NUM: 1

STATO: PROVVISORIO – FASE DI ATTUAZIONE

DATA PUBBLICAZIONE: 03/02/2023

MOGC AI SENSI DEL D. LGS. 231/01

PARTE SPECIALE – U – REATI TRIBUTARI

INDICE

1. LE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO.....	3
2. LE ATTIVITÀ SENSIBILI	5
3. I DESTINATARI.....	6
4. NORME DI COMPORTAMENTO.....	7
5. I PROTOCOLLI DI CONTROLLO A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO	8
6. I FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	9
APPENDICE NORMATIVA	

1. LE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO

1. LE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO

L'articolo 25 quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001, rubricato "Reati tributari", così recita:

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Per comodità di analisi, è opportuno ricordare che le sanzioni interdittive richiamate dalla norma in esame sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione/revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi

I reati presupposto introdotti dall'art. 25 quindicies del D. Lgs. 231/01 sono i seguenti:

- **Art. 2 comma D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**
- **Art. 3 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici**
- **Art. 8 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**
- **Art. 10 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 Occultamento o distruzione di documenti contabili**
- **Art. 11 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte**

Gli articoli del codice penale e delle leggi speciali che vengono in rilievo per la comprensione di ciascuna fattispecie, accompagnata da una sintetica illustrazione del reato e da una descrizione astratta a titolo esemplificativo della condotta illecita, sono presentati nell'Appendice Normativa.

2. LE ATTIVITÀ SENSIBILI

In relazione ai reati elencati nel paragrafo che precede, dal confronto tra le condotte penalmente rilevanti ai fini dell'integrazione del reato presupposto e le attività effettivamente poste in essere dalla OIS s.r.l., le aree ritenute più esposte al rischio vengono considerate, ai fini della presente parte speciale, le seguenti:

Riferimento per protocolli e audit: "TRIB"

- Dichiarazioni fiscali;
- Gestione delle fatture attive e passive;
- Selezione dei fornitori

3. I DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

Sono destinatari (di seguito i “Destinatari”) della presente Parte Speciale del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 della Società e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- gli amministratori e i soggetti apicali della Società;
- i dipendenti della Società sottoposti ad altrui direzione;

Se esplicitamente richiamato nei rispettivi contratti e convenzioni ed in forza di specifica accettazione delle apposite clausole contrattuali:

- i collaboratori, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo;
- i fornitori e i partner comunque denominati;

se ed in quanto operino per conto o nell’interesse della Società nell’ambito delle aree di attività individuate come sensibili all’interno del Modello di organizzazione, gestione e controllo.

4. I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari devono:

- osservare tutte le disposizioni previste dalla legge per l'adempimento agli obblighi tributari, prestando particolare attenzione al rispetto dei termini prescritti per legge per la presentazione delle dichiarazioni fiscali, il pagamento delle imposte e il versamento delle ritenute d'acconto
- selezionare i fornitori secondo principi di obiettività, competenza, economicità, trasparenza e correttezza, e sulla base di criteri oggettivi quali il rapporto qualità / prezzo e la capacità di fornire e garantire beni o servizi di livello adeguato, soprattutto se dimostrate nel tempo;
- assicurare un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, in tutte le attività finalizzate alla predisposizione delle dichiarazioni fiscali, al fine di fornire all'interno delle stesse una rappresentazione completa, corretta e veritiera sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

È fatto espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- svolgere compiti operativi del personale amministrativo per i quali non si sia stati espressamente autorizzati, anche in violazione delle profilature delle utenze per l'utilizzo del sistema informativo contabile e del sistema gestionale aziendale;
- simulare ordini di beni e servizi in realtà mai effettuati e mai eseguiti, al solo scopo di giustificare somme di denaro in uscita i

5. I PROTOCOLLI DI CONTROLLO A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO

Protocolli di controllo a presidio del rischio-reato di cui alla presente parte speciale:

TRIB.1 l'**Addetto amministrativo contabile** verifica la assoluta corrispondenza tra la documentazione contabile a supporto delle dichiarazioni fiscali e la contabilità registrata sul software gestionale-contabile;

TRIB.2 il consulente del lavoro esterno, incaricato della preparazione delle buste paga predispone la documentazione contabile, relativa alla gestione del personale, a supporto delle dichiarazioni di Sostituto d'imposta e la trasmette all'**Addetto amministrativo contabile**, per la registrazione;

TRIB 3 l'**Addetto amministrativo contabile** predispone la documentazione contabile, relativa ai liberi professionisti, a supporto delle dichiarazioni di Sostituto d'imposta;

TRIB. 4 l'**Addetto amministrativo contabile** verifica il pagamento dei tributi entro i termini di legge;

6. I FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica puntuale dell'efficace esecuzione dei protocolli di controllo previsti dalla presente Parte Speciale, di seguito sono descritti i flussi informativi che devono essere a questi assicurati, anche utilizzando l'indirizzo di posta elettronica:

- il Funzionario amministrativo comunica all'Organismo di Vigilanza qualsiasi contestazione mossa dalle Autorità Competenti relativamente alla validità e correttezza delle dichiarazioni fiscali che possa configurare una situazione potenzialmente a rischio di illecito

7. APPENDICE NORMATIVA

Art. 2 comma D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

1. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a lire trecento milioni, si applica la reclusione da sei mesi a due anni.

Si precisa che:

- il bene giuridico tutelato dalla fattispecie in esame coincide con l'interesse dell'Erario alla percezione dei tributi e non con l'interesse all'azione di accertamento tributario;

La nozione di operazione inesistente è particolarmente ampia e include:

- le operazioni mai effettuate;
- le operazioni effettuate, ma per le quali è stato indicato in fattura un importo diverso, generalmente superiore (cosiddetta sovrapproduzione);
- le operazioni effettuate ma tra parti diverse da quelle risultanti in atti

Art. 3 D. Lgs. 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi

indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Tale ipotesi di reato è complementare al reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e la condotta ha essenzialmente i seguenti requisiti:

1. falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie
2. impiego di mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento

Art. 8 D. Lgs. 74/2000 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

La definizione di fattura o di documento emesso per operazioni inesistenti riguarda ricevute, note, conti, parcelle, contratti, documenti di trasporto, note di addebito e di accredito che si concretizzano in:

- a) operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte
- b) documenti che indicano i corrispettivi o l'iva in misura superiore a quella reale
- c) operazioni che si riferiscono a soggetti diversi da quelli effettivi

Art. 10 D. Lgs. 74/2000 Occultamento o distruzione di documenti contabili

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Art. 11 D. Lgs. 74/2000 Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per se' o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.